

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 8

10 settembre 1987

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE	pag. 209
IL SENSO E LE FINALITA' DEGLI INTERVENTI DELL'EPISCOPATO IN MATERIA SOCIALE E POLITICA	» 215
DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA C.E.I. SULL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE	» 217
EDILIZIA DI CULTO: PROCEDURE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI DELLA C.E.I.	» 221
PROMULGAZIONE DEGLI STATUTI DELL'ORDINARIATO MILITARE D'ITALIA	» 225
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO	» 234
" MANUALE DELLE INDULGENZE - NORME E CONCESSIONI " IN LINGUA ITALIANA	» 236

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 8

10 SETTEMBRE 1987

Messaggio del Santo Padre per la "Giornata Mondiale del Migrante"

In occasione della « Giornata Mondiale del Migrante » del prossimo anno liturgico 1987-88 il Santo Padre ha indirizzato tramite le Conferenze Episcopali un suo messaggio ai Vescovi, ai sacerdoti e ai fedeli.

Com'è noto (cfr. De pastorali Migratorum cura, 1969, n. 24) ogni Conferenza Episcopale resta libera sulla determinazione dei tempi e dei modi ed anche delle tematiche per la propria Giornata Nazionale.

Quella italiana si celebra la terza domenica di novembre, e quindi, domenica 15 novembre 1987 preceduta, a partire da quest'anno, da una settimana dell'emigrato ed immigrato, ed ha per tema « La famiglia » come anche proposto dal Messaggio del Santo Padre per l'anno liturgico in corso.

Il testo del Messaggio è particolarmente significativo perché, nell'anno del Sinodo dei Vescovi sul tema « Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo », richiama l'attenzione sull'importanza della partecipazione dei laici nella pastorale specifica per i migranti.

Si pubblica, per documentazione, il testo del Messaggio, trasmesso alla Segreteria Generale della C.E.I., con lettera n. 47820/87/M del 6 agosto 1987, dal Card. Bernardin Gantin, Presidente della Pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e del turismo.

Venerati Fratelli,
Carissimi Figli e Figlie della Chiesa!

L'avvenimento di maggiore rilievo, che caratterizza la vita della Chiesa durante l'anno in corso, è certamente il prossimo Sinodo dei Vescovi: una iniziativa, destinata a richiamare l'attenzione e a risvegliare l'interesse di tutte le forze vive della Chiesa, e a segnare una tappa decisiva nella presa di coscienza, da parte dei laici, della propria vocazione alla dilatazione e al consolidamento del Regno di Dio fra gli uomini. La Chiesa esiste per evangelizzare. A tutti i suoi componenti è rivolto l'invito di Gesù: « Andate e fate miei discepoli tutti i popoli » (Mt 28,19).

1. - MIGRAZIONE E ANNUNCIO DELLA BUONA NOVELLA

La partecipazione dei laici alla missione della Chiesa, nelle diverse situazioni socio-culturali del momento, ha rappresentato, fin dalle origini, una delle vie più feconde per la proposta di salvezza integrale portata da Cristo. Le migrazioni assumono in questo contesto un rilievo particolare, anche tenuto conto del ruolo che queste hanno svolto nella diffusione del cristianesimo nei primi secoli. Perciò sembra naturale prendere lo spunto, per il Messaggio annuale della Giornata Mondiale del Migrante, dall'argomento del prossimo Sinodo e riflettere sul tema: « I laici cattolici e le migrazioni ».

L'impegno di alleviare il carico di sofferenze, di umiliazioni e di povertà che grava sull'emigrante, chiama in causa tutta la Chiesa, ma in primo luogo i laici, per i forti risvolti sociali che connotano le migrazioni. Compiti specifici incombono sulla società che accoglie, non meno che su coloro che sono accolti.

2. - DIGNITÀ DELLA VOCAZIONE E DELLA MISSIONE DEI LAICI

In forza del Battesimo ogni cristiano, qualunque sia il suo stato, è chiamato da Dio ad un rapporto personale di amicizia e di familiarità con Lui. Tale chiamata si configura come un invito a seguire Cristo, che, comunicandoci il suo Spirito, ci rende figli di Dio e ci mette in grado di comportarci come tali.

La dignità dell'uomo, già radicata nell'immagine che di se stesso Dio gli ha impresso nel crearlo, trova in questa vocazione una nuova e più alta motivazione, e la sua manifestazione piena. Ogni uomo è amato da Dio. Nessuno è escluso dal suo amore. E' questo il principio della salvezza universale, che sta alla base dell'ansia missionaria della Chiesa e all'origine della sensibilità moderna, tesa alla ricerca dell'unità della famiglia umana; esso fa crollare le discriminazioni, instaura l'egualianza tra i popoli e impone il rispetto della persona umana in qualunque condizione si presenti. Ogni uomo va amato, rispettato, difeso

e protetto per il suo rapporto con Cristo e con Dio. Ignorato o rifiutato questo rapporto, sarà sempre facile trovare motivi apparentemente validi per giustificare la discriminazione, l'emarginazione e l'oppressione dell'uomo.

Il Vangelo dunque, in quanto luce posta in alto, non annuncia una realtà che si esaurisce nell'intimo di ciascuno, ma si traduce in impegno nei confronti del mondo esterno.

3. - MISSIONE DEI LAICI NEI PAESI DI ACCOGLIENZA

Il mondo nel quale vi invito oggi ad esprimere il vostro impegno è quello delle migrazioni. Esso presenta una grande varietà di sollecitazioni rivolte sia alla comunità di accoglienza che ai migranti stessi.

Alle migrazioni sono collegati problemi difficili, come quello del ricongiungimento familiare, del lavoro, della casa, della scuola e della sicurezza sociale. Singoli individui ed associazioni laicali continuano a mettere a disposizione degli emigranti il loro tempo e la propria professione (medici, avvocati, insegnanti, ecc.).

a. Impegnarsi nel processo di umanizzazione della società.

Gesù ha voluto prolungare la sua presenza fra noi nella precaria condizione dei bisognosi, tra i quali egli annovera esplicitamente i migranti. Egli intende così stimolar l'uomo ad un ininterrotto processo di umanizzazione di se stesso e dei propri fratelli. Cristo è contemporaneamente dalla parte sia di chi è servito, sia di chi serve. Alimentare questa fede vuol dire mettere il proprio cuore a disposizione degli altri.

b. Ricercare le giuste soluzioni.

I problemi dei migranti sono spesso comuni alla società in cui essi vivono. Dappertutto infatti esiste il problema degli alloggi, del lavoro, della sicurezza sociale, ecc. Ma la situazione di precarietà del migrante ingrandisce enormemente quei problemi comuni. E' compito delle autorità provvedere per tutta la collettività, evitando accuratamente ogni possibile discriminazione a danno dei migranti. Ma, oltre a ciò, questi soffrono di problemi specifici: è pertanto compito dei laici proporre e sollecitare giuste soluzioni in nome di Dio e in nome dell'uomo. I paesi ricchi non possono disinteressarsi del problema migratorio e ancor meno chiudere le frontiere o inasprire le leggi, tanto più se lo scarto tra i paesi ricchi e quelli poveri, dal quale le migrazioni sono originate, diventa sempre più grande. Si impongono invece una riflessione e una ricerca di più rigorosi criteri di giustizia distributiva applicati su scala mondiale, anche per la tutela del bene universale della pace.

c. Facilitare la partecipazione dei migranti alla vita della società.

Qualunque sia la situazione di vita di ciascuno, oggi tutti si sentono coinvolti in una vigorosa corrente di partecipazione, riflesso ed

esigenza della acquisita coscienza della propria dignità. E' importante tener conto di tale consapevolezza, affinché i problemi dei migranti possano avere soluzioni vere e durevoli.

Tale partecipazione dovrà essere più evidente ed immediata nell'ambito della Chiesa, nella quale nessuno è straniero. Cristo infatti, morendo per tutti, ha abolito le barriere che dividono il greco dal giudeo, lo schiavo dal libero (cfr. *Gal* 3,28). Le migrazioni offrono alle singole Chiese locali l'occasione di verificare la loro cattolicità, che consiste non solo nell'accogliere le diverse etnie, ma soprattutto nel realizzare la comunione di tali etnie. Il pluralismo etnico e culturale nella Chiesa non costituisce una situazione da tollerarsi in quanto transitoria, ma una dimensione strutturale. L'unità della Chiesa non è data dall'origine e lingua comuni, ma dallo Spirito di Pentecoste che, raccogliendo in un solo Popolo genti di lingue e nazioni diverse, conferisce a tutte la fede nello stesso Signore e la chiamata alla stessa speranza. E questa unità è più profonda di qualsiasi altra che sia fondata su motivi diversi.

d. *Lottare per il rispetto dell'uomo.*

La vocazione missionaria della Chiesa trova oggi uno spazio all'interno della stessa società dove, a fianco delle comunità cristiane, coesistono popoli di lingue e credenze diverse. Per le migrazioni la società è diventata un crogiuolo di razze, religioni e culture, dal quale si attende il mondo nuovo a misura d'uomo, fondato sulla verità e sulla giustizia. La lotta del laico cattolico contro le ingiustizie e per la promozione dell'uomo, deve essere più forte di quella degli altri, perché, con la rivelazione e con la grazia a lui è stato affidato da Dio il dono di maggiore luce e forza.

4. - MISSIONE DEI MIGRANTI

Ma in questo Messaggio, impostato sul ruolo dei laici nella vicenda delle migrazioni, mi rivolgo in modo particolare anche a voi migranti.

La Chiesa conosce la complessità dei vostri problemi, la precarietà della vostra situazione e le incertezze delle vostre prospettive future. Essa coglie ogni occasione opportuna per fare appello alla coscienza morale e civile delle autorità competenti, affinché mettano in atto le dovute provvidenze per facilitare la vostra situazione. Vorrei perciò mettere in rilievo il grande contributo che voi, proprio in quanto migranti, siete chiamati a dare alla missione della Chiesa, soprattutto sul fronte della fraternità, dell'unità e della pace. E' un compito che investe tutti al di là della posizione di ciascuno nel seno della società.

a. *Esprimere la sollecitudine della Chiesa all'interno della comunità dei migranti.*

In un insediamento di diaspora geografica ed ambientale, quale è quello delle migrazioni oggi il vostro apporto è insostituibile. Penso in particolare alla dispersione dei migranti nelle grandi metropoli del

mondo occidentale. Qui una rete ben congegnata di iniziative, di cui voi migranti dovete costruire l'asse portante, deve esprimere l'autentica sollecitudine missionaria della Chiesa nel campo delle migrazioni, perché dove viene annunciata la Parola di Dio, là si costruisce la Chiesa, secondo le parole del Signore: « dove sono radunate due o tre persone nel mio nome, io sono in mezzo a loro » (Mt 18,20).

Nella situazione di diaspora la fede non può essere semplicemente una eredità da proteggere, ma ancor più una realtà da approfondire, verificare e sviluppare nel contesto della Chiesa particolare. Il processo di interiorizzazione e di personalizzazione della fede esige la formazione di comunità vere e proprie che, come tali, automaticamente sono inserite nella Chiesa locale. La pastorale specifica dei migranti, per non essere una pastorale per emarginati, deve tendere alla formazione di comunità, che, a pieno titolo, appartengono al tessuto ecclesiale e contribuiscano, assieme alle altre, alla costruzione del Regno di Dio.

b. Farsi carico della crescita della comunità dei migranti.

Per costruire delle comunità in contesto di migrazioni è importante intraprendere alcune iniziative: la formazione di gruppi di migranti con forte impronta spirituale e consapevolezza dell'impegno cristiano: la creazione di piccole comunità di fede che si tengano a contatto tra di loro e si scambino esperienze; l'istituzione di consigli parrocchiali composti da persone che vivono il messaggio cristiano e godono la fiducia della comunità. I primi immediati apostoli degli emigrati debbono essere gli stessi emigrati.

c. Vivere e trasmettere la fede all'interno della famiglia.

Dall'interno della comunità i vostri compiti di laici debbono trovare un proseguimento all'interno della famiglia, un settore che, tra tutti gli altri, voglio sottolineare come luogo del vostro particolare impegno in migrazione. Proprio in una situazione di diaspora e di crescente areligiosità si deve restituire alla famiglia quel ruolo di luogo primario di catechesi e di Chiesa domestica, dove i genitori siano educatori dei figli alla fede e dove i figli imparino la fede dalla concreta esperienza di vita.

Tra i migranti purtroppo molti sono sradicati dal proprio nucleo familiare. Sono uomini che amano, soffrono e cercano, in una situazione difficile. Il Signore non può essere lontano da queste persone. Esiste perciò il dovere, da parte di tutti i laici, di farsi loro « prossimo » ed annunciare la buona Novella con lo stile del Signore: in chiesa, in casa, per le strade, fra gli amici.

5. - COMPITI DEI SACERDOTI NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI

Ma, sempre con riferimento al ruolo dei laici, mi rivolgo ai pastori, che svolgono la loro attività nel campo delle migrazioni, e desidero ribadire come i gruppi di impegno laicale non nascano senza l'opera

del sacerdote. Esiste quindi una loro diretta responsabilità al riguardo. Aggiungo che, da un punto di vista funzionale, è sempre opportuno stabilire delle priorità. In questa linea vorrei sottolineare l'importanza di puntare maggiormente sui laici adulti. Questo non significa disattendere i più piccoli, gli adolescenti o altre categorie. E' solo un arrivare a loro per altra via. Scelta degli adulti prima di tutto perché fare catechesi non è solo insegnare, ma vivere insieme, attraverso il cambiamento di mentalità, tutte le implicazioni della fede con le realtà esistenziali; perché gli adulti, mentre dimostrano di vivere in concreto il rapporto fede-vita, così essenziale per il cristiano, diventano anche catechisti all'interno della famiglia. Così questa diventa davvero « chiesa domestica », che insegna, che testimonia, che genera, non solo alla vita fisica, ma anche alla fede.

6. - CONCLUSIONE

Le migrazioni sono oggi via di incontro tra gli uomini. Esse possono fare abbattere pregiudizi e maturare comprensione e fraternità, in vista dell'unità della famiglia umana. In questa prospettiva le migrazioni sono da considerare come la punta avanzata dei popoli in cammino verso la fraternità universale. La Chiesa che, nella sua struttura di comunione, accoglie tutte le culture senza identificarsi con nessuna di esse, si pone come segno efficace della tensione unitaria in atto nel mondo. Essa, quale Popolo di Dio in cammino, « costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza, di salvezza » (*Lumen gentium*, 9).

L'Anno Mariano, nel corso del quale si svolge il Sinodo, dà a quest'ultimo una tonalità particolare. La Vergine Santa è diventata, per aver creduto alle promesse del Signore, l'immagine più perfetta della Chiesa, che genera nuovi figli alla fede. « E' per la fede che Cristo abita nei vostri cuori » (*Ef* 3,17). « Coloro che in ogni generazione, fra i diversi popoli e nazioni della terra, accolgono con fede il mistero di Cristo..., cercano nella fede di Maria il sostegno per la propria fede » (*Enc. Redemptoris Mater*, 27). Ella per la sua intima partecipazione al mistero della salvezza, « chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. Perciò, in qualche modo, la fede di Maria... diventa incessantemente la fede del Popolo di Dio in cammino: delle persone e della comunità, degli ambienti e delle assemblee, e infine dei vari gruppi esistenti nella Chiesa » (*Ibid.*, 28).

Con l'auspicio che questo mio Messaggio sia accolto con generosa rispondenza, imparto di cuore a tutti la Benedizione Apostolica, in particolare ai più poveri, agli infermi ed ai bambini, nella difficile condizione dell'emigrazione.

Dal Vaticano il 5 Agosto dell'anno 1987, nono di Pontificato.

Joannes Paulus PP. II

Il senso e le finalità degli interventi dell'Episcopato in materia sociale e politica

Il Direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Francesco Ceriotti, in seguito alla polemica sorta dopo la pubblicazione della « Nota » della Presidenza della C.E.I. del 9 maggio 1987 sul « Momento attuale della vita del Paese », ha inviato alla stampa le seguenti « Considerazioni ». Esse, con riferimento ai documenti del Magistero, illustrano il senso e le finalità degli interventi dell'Episcopato in materia politica.

CONSIDERAZIONI DELL'UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

I pronunciamenti dei Vescovi italiani in campo sociale e politico rappresentano una costante nella vita della Chiesa e del Paese, negli oltre quarant'anni di esistenza della nostra Repubblica. Vogliamo ricordarne almeno due di maggiore respiro: « I cristiani e la vita pubblica », del 1968; « La Chiesa italiana e le prospettive del Paese », del 1981.

Le finalità perseguite in questi documenti possono ricondursi a due tematiche principali: contribuire alla salvaguardia e al rafforzamento delle istituzioni democratiche, favorendo così la concordia civile, nella giustizia, nella solidarietà e nella libertà; tutelare e promuovere alcuni fondamentali valori etici, sui quali si fonda lo stesso bene comune della società: tra essi la dignità inalienabile della persona umana, il rispetto della vita in ogni suo momento ed espressione, la pubblica moralità, la stabilità della famiglia, il pluralismo sociale e istituzionale, lo sviluppo dei popoli nella pace e nella libertà.

La legittimità, anzi la doverosità di questo esercizio del ministero episcopale risulta con tutta chiarezza anche dai documenti del Concilio. Basterà citare due testi particolarmente significativi. La Costituzione *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo afferma che « La Chiesa, fondata nell'amore del Redentore, contribuisce ad estendere il raggio di azione della giustizia e dell'amore all'interno di ciascuna nazione e tra tutte le nazioni. Predicando la verità evangelica e illuminando tutti i settori dell'attività umana con la sua dottrina e con la testimonianza resa dai cristiani, rispetta e promuove anche la libertà politica e la responsabilità dei cittadini... Sempre e dovunque sia suo diritto predicare con vera libertà la fede e insegnare la sua dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico,

quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime » (GS, 76).

A sua volta la dichiarazione *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa precisa molto chiaramente: « La libertà religiosa comporta pure che alle comunità religiose non sia proibito di manifestare liberamente la virtù singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare tutta l'attività umana » (DH, 4).

Il magistero che il Santo Padre esplica nel mondo intero a sostegno dei diritti inalienabili degli uomini e dei popoli e i pronunciamenti in materia sociale degli Episcopati di moltissime nazioni sono l'esercizio pratico di tale compito non rinunciabile.

In altro contesto, una non dissimile concezione di libertà, di autonomia e di rispetto reciproco tra Chiesa e Stato, ed anche di collaborazione per la promozione dei diritti dell'uomo e del bene del Paese, si ritrova nella Costituzione italiana e nel recente Accordo di revisione del Concordato.

Non va inoltre dimenticato il carattere dei recenti interventi del Santo Padre e dell'Episcopato riguardanti la vita pubblica italiana. Nel suo discorso al Convegno Ecclesiale di Loreto, Giovanni Paolo II parlò della tendenza all'impegno unitario da parte dei cattolici « nella libera maturazione delle coscienze cristiane ». La recente Nota della Presidenza C.E.I. sul momento attuale della vita del Paese sostiene che questa tradizione di impegno unitario appare anche oggi « profondamente motivata ». In entrambi i casi l'insegnamento della Chiesa è rivolto alla libera adesione dei credenti e propone motivi e valori con i quali i credenti stessi, e in genere i cittadini, sono invitati a confrontarsi per maturare una propria scelta consapevole, nella realtà della situazione politica italiana.

Se dunque la parola della Chiesa ha avuto attenzione ed ascolto, ciò è dipeso dal fatto che le motivazioni e i valori proposti hanno trovato un riscontro nella coscienza della gente.

Questo, molto semplicemente, potrebbe essere un utile terreno di riflessione per le forze politiche, anche al fine di individuare con maggior chiarezza le connessioni che esistono tra la situazione politica ed economica e i valori a cui si ispira la vita di un popolo.

Roma, 22 luglio 1987

FRANCESCO CERIOTTI

*Direttore dell'Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali*

Dichiarazione della Presidenza della C.E.I. sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

1. - Prima dell'inizio dell'anno scolastico, e con largo anticipo sulla scadenza prevista, sono stati approvati con Decreto del Presidente della Repubblica i nuovi programmi di religione cattolica per la scuola media e secondaria superiore. Dopo quelli per la scuola materna e per la scuola elementare, questi programmi completano il rinnovamento della disciplina introdotto dagli Accordi di revisione del Concordato.

Alle famiglie e agli alunni che hanno scelto di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) vengono così offerti per il prossimo anno scolastico 1987/88 programmi di insegnamento aggiornati nei contenuti e nel metodo.

Di fronte a questo significativo risultato, conseguito grazie all'intenso lavoro condotto in collaborazione fra Stato e Chiesa per dotare la scuola pubblica di un IRC pienamente inserito nel quadro delle finalità della scuola e rispondente a motivazioni di ordine culturale e formativo, desta sorpresa e grave perplessità il riacutizzarsi della polemica su tale insegnamento.

I Vescovi, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sul ricorso del Ministero della Pubblica Istruzione contro le note sentenze del TAR del Lazio, si sono astenuti dall'esprimere giudizi e valutazioni in merito.

Ora, di fronte alle richieste avanzate da più parti di rivedere l'Intesa del 14 dicembre 1985, riteniamo doveroso far conoscere ai genitori, alunni, docenti e all'intero Paese le nostre valutazioni sul problema. Lo facciamo spinti unicamente dal desiderio di contribuire a rasserenare gli animi e a riportare in primo piano la volontà di collaborazione che ha segnato l'Accordo di revisione del Concordato e la successiva intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione.

2. - Quello che più ci preoccupa, come Pastori, è il clima di conflittualità e di artificiosa contrapposizione che si vuole instaurare attorno all'insegnamento della religione cattolica, in una scuola già di per sé carica di complessi problemi.

I genitori e i giovani che hanno recentemente e serenamente rinnovato la scelta se avvalersi o non avvalersi dell'IRC, confermando e in diverse parti del Paese addirittura aumentando l'ampio consenso dello scorso anno, hanno diritto di chiedersi:

- perché tanto accanimento contro l'IRC nella scuola?

- La conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio culturale e storico del nostro popolo; l'incontro con il Vangelo di Cristo e il suo messaggio di amore, di giustizia e di pace; il dialogo e il confronto sulle grandi domande dell'uomo che la religione accoglie e orienta...: questi valori culturali e formativi, propri dell'IRC, non giustificano a pieno titolo la sua presenza nella scuola?
- Il diritto di avvalersi o non avvalersi dell'IRC, che tutti, credenti o no, possono esercitare ogni anno all'atto dell'iscrizione, non è garanzia sufficiente per salvaguardare la libertà di coscienza di ogni cittadino e la responsabilità educativa dei genitori verso i figli?

Sono domande semplici e immediate che la gente comune, lontana da pregiudizi ideologici, si va facendo.

Questo sentire popolare e la volontà chiaramente espressa dalla stragrande maggioranza delle famiglie e dei giovani di avvalersi dell'IRC continueranno a non avere peso nel comportamento di forze politiche e sociali che proprio dal consenso popolare traggono il diritto-dovere di servire il Paese?

In uno Stato di diritto non si può sottovalutare un tale fatto senza correre il rischio di compromettere valori fondamentali che sono alla base della Costituzione e che garantiscono la convivenza democratica.

Il doveroso rispetto della scelta di coloro che non intendono avvalersi dell'IRC non può indurre a comprimere il diritto di quanti hanno deciso di avvalersene o a renderne disagiata l'esercizio. Tanto meno può condurre a snaturare la figura dell'IRC quale risulta dal Concordato, approvato con vasto consenso e larga maggioranza dal Parlamento italiano.

3. - Auspichiamo pertanto che il problema sia considerato a partire prima di tutto dalle esigenze educative delle nuove generazioni.

L'IRC ha lo scopo di contribuire, insieme alle altre discipline scolastiche, alla formazione di giovani dotati di forza morale, aperti ai bisogni degli altri, capaci di usare bene della propria libertà, ricchi di valori interiori e di conoscenze adeguate anche in materia religiosa, disponibili al dialogo e al confronto, nel pieno rispetto delle opinioni di tutti.

La configurazione che la nuova normativa concordataria e l'Intesa hanno dato all'IRC risponde chiaramente a queste finalità.

Una lettura obiettiva dei testi lo sottolinea con evidenza:

- Le motivazioni per cui la Repubblica Italiana assicura l'IRC nella scuola pubblica di ogni ordine e grado sono: il riconoscimento che la cultura religiosa è un valore e come tale va promossa e sostenuta; il fatto indiscutibile che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. L'IRC è dunque pienamente

inserito nel quadro delle finalità della scuola e di conseguenza non si aggiunge al normale orario scolastico, ma ne è parte integrante.

- Per questa sua fisionomia culturale che ne fa una autentica disciplina scolastica, l'IRC viene proposto a tutti gli alunni, credenti o no. Il diritto di avvalersene o meno, garantito per il rispetto dovuto alla coscienza personale degli alunni e alla responsabilità educativa dei genitori, non sminuisce la rilevanza scolastica della disciplina, ma al contrario ne esalta il valore, impegnando genitori e giovani a una scelta libera, motivata e responsabile.
E' per questa originalità che l'IRC si distingue da ogni altra disciplina scolastica sia essa obbligatoria, opzionale o facoltativa, pur collegandosi con esse sul piano culturale e didattico.
- Infine il principio della non discriminazione che deve accompagnare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC esclude che si possano determinare nella scuola condizioni diverse tra gli alunni e tra i docenti, in fatto di formazione delle classi, di orario giornaliero delle lezioni, di posizione giuridica.

4. - Nel richiamare questi indirizzi liberamente sottoscritti negli accordi tra lo Stato e la Chiesa, abbiamo presenti certe difficoltà incontrate lo scorso anno nella organizzazione scolastica delle attività culturali previste per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC.

Il Concordato e l'Intesa non trattano del problema, essendo questo di competenza dello Stato.

Più volte, tuttavia, i Vescovi hanno auspicato che a questi alunni siano assicurate attività di insegnamento aventi adeguata dignità culturale e formativa, con docenti preparati e programmi definiti. Anche la possibilità dello studio individuale andrebbe comunque garantita con una appropriata assistenza. Altre soluzioni che incoraggiassero il totale disimpegno culturale e didattico della scuola diventerebbero un fatto diseducativo. Sarebbero un'ulteriore spinta al prevalere di quella « cultura dell'abbandono » di cui soffrono le nuove generazioni, con conseguenze assai gravi sul piano della loro formazione umana, morale e sociale.

Da parte della Chiesa riconfermiamo il massimo impegno a collaborare con le autorità scolastiche, i docenti e le famiglie, per promuovere nella scuola idonei progetti educativi rispondenti alle attese e ai bisogni degli alunni. Rinnoviamo altresì la disponibilità, già espressa nella dichiarazione della Presidenza del 16 dicembre 1986, a verificare l'applicazione dell'Intesa, affrontando ogni eventuale difficoltà con quello spirito di collaborazione che ha caratterizzato gli accordi tra lo Stato e la Chiesa e che costituisce un patrimonio prezioso da non disperdere per il progresso civile del nostro popolo.

Vorremmo, in ogni modo, che risultasse chiaro a tutti quale importanza attribuiamo all'insegnamento della religione cattolica: per la

sua salvaguardia e per la sua corretta attuazione opereremo con serena fermezza. Su questo terreno si misura infatti la fedeltà allo spirito e alla lettera dei rinnovati Accordi concordatari, che impegnano la Chiesa e lo Stato per la formazione delle nuove generazioni e per il loro domani.

Roma, 5 settembre 1987

LA PRESIDENZA
della Conferenza Episcopale Italiana

Edilizia di culto

La Conferenza Episcopale Italiana, in forza della legge n. 222 del 20 maggio 1985, ha assunto dal 1° gennaio 1987 la gestione dei contributi destinati all'edilizia di culto.

Le procedure per individuare e per determinare gli interventi finanziari sono state elaborate di comune accordo tra i responsabili della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia e della Segreteria della C.E.I. e approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 30 marzo-2 aprile 1987.

In data 17 luglio 1987 la Santa Sede, con lettera del Card. Agostino Casaroli, ha dato il proprio assenso affinché si proceda secondo le indicazioni della seguente « Nota ».

PROCEDURE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI DELLA C.E.I. IN FAVORE DELL'EDILIZIA DI CULTO

Come è noto, le nuove Norme concordatarie sugli enti e sui beni ecclesiastici in Italia, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 3 giugno 1985, hanno disposto l'abrogazione della legge n. 168/1962, che prevedeva interventi finanziari dello Stato in favore della nuova edilizia di culto e attribuiva competenze particolari alla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia in ordine all'individuazione delle opere da ammettere alle due fonti di finanziamento da essa predisposte (al capo I, contributi diretti per costruzione al rustico, al capo II, mutui trentacinquennali) e alle procedure necessarie per portare a compimento le complesse pratiche relative.

Oltre a ribadire la persistenza dell'obbligo dei Comuni di concorrere alla realizzazione di strutture per servizi religiosi nel quadro degli impegni per l'urbanizzazione secondaria in forza del combinato disposto della legge 865/1971 e della legge 10/1987, le medesime norme hanno contestualmente stabilito che lo Stato continuerà a versare alla Conferenza Episcopale Italiana per gli anni 1987-1989 la somma iscritta nel bilancio 1986 del Ministero dei Lavori Pubblici per il capo I della legge n. 168, maggiorata annualmente del 5% (per l'anno 1987 si tratterà di circa 6 miliardi 300 milioni) e che spetterà alla stessa Conferenza Episcopale provvedere agli impegni necessari per la destinazione di tali somme alle finalità previste (contributi per la costruzione al rustico di nuove chiese e centri parrocchiali).

Si pone ora il problema di come dare pratica attuazione agli indirizzi sopra richiamati.

In proposito si è avuto un cordiale e costruttivo confronto tra i responsabili della Pontificia Commissione e della Segreteria Generale della C.E.I., che ha portato a convenire sui seguenti indirizzi operativi.

Non appare né possibile né consigliabile che la C.E.I. affronti « ex novo » con propria esclusiva iniziativa il complesso problema, privandosi in questo momento della preziosa, e per certi aspetti insostituibile, collaborazione della Pontificia Commissione, sia perché la medesima Conferenza Episcopale non si è ancora dotata degli strumenti operativi necessari né può disporre attualmente di personale competente, sia perché soltanto la Pontificia Commissione ha precisa cognizione delle situazioni aperte nelle diverse diocesi italiane ed è abilitata a portare a compimento le procedure iniziate in vigenza della precedente normativa.

E' opportuno che per un certo periodo di tempo la C.E.I. e la Pontificia Commissione procedano insieme per comunicarsi le competenze e le esperienze maturate, per definire le posizioni aperte, per valutare puntualmente le nuove richieste delle diocesi e per preparare il passaggio dalla fase transitoria (1987-1989) al nuovo regime (dal 1990) senza causare disorientamento e disagio nei Vescovi interessati.

La Pontificia Commissione continuerà, avvalendosi della propria attrezzatura, ad esaminare le richieste di contributi e i relativi progetti sia per quanto riguarda il completamento di opere già avviate sia per quanto concerne l'avvio di nuove strutture.

La C.E.I. designerà due persone che, a suo nome, collaborino con la Pontificia Commissione, cominciando a conoscere la complessa materia, partecipando ai momenti più significativi di esame e di discussione delle pratiche, ed esprimendo gli indirizzi della Conferenza medesima.

La prospettiva da perseguire è quella dell'acquisizione di una piena capacità gestionale in materia da parte della C.E.I., in vista delle responsabilità che la graveranno dal 1990 relativamente alla quota dell'8 per mille del gettito I.R.P.E.F. che ad essa sarà destinata dai cittadini italiani e che essa dovrà a sua volta destinare, tra l'altro, alle « esigenze di culto della popolazione » comprensive, ovviamente, anche dell'edilizia di culto.

Quanto agli interventi finanziari nel triennio 1987-1989, la C.E.I. provvederà ad erogare la somma ricevuta dallo Stato ripartendola secondo criteri approvati dalla Presidenza, sentita la Pontificia Commissione, e in base allo stato di avanzamento dei lavori regolarmente accertato.

Le richieste dei Vescovi diocesani dovranno essere indirizzate alla Presidenza della C.E.I., che le trasmetterà per l'istruttoria alla Pontificia Commissione attraverso le due persone da essa designate.

Per riconoscere gli oneri sostenuti dalla Pontificia Commissione, tenuto anche conto della cessazione della quota percentuale da essa

percepita sulle somme previste dal capo II della legge abrogata, la C.E.I. attribuirà alla medesima Commissione un'aliquota della somma amministrata, opportunamente aggiornata rispetto all'attuale 0,25%; la stessa Conferenza Episcopale potrà a sua volta trattenere su tale somma una moderata percentuale a titolo di spese per l'avviamento delle strutture necessarie per predisporre la futura autonoma gestione, fermo restando che le ritenute operate per l'uno e per l'altro titolo non potranno superare complessivamente l'1%.

Promulgazione degli Statuti dell'Ordinariato Militare d'Italia

Nel decreto « Christus Dominus » si legge: « poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento (eximia sollicitudo, dice il testo latino), in ogni nazione si eriga, per quanto è possibile, un Vicariato castrense » (n. 43). A sua volta il can. 569 del nuovo Codice preannunciava per il settore « leggi speciali ». In data 21 aprile 1986 venne emanata la Costituzione Apostolica « Spirituali Militum curae » con cui gli Ordinariati militari — non più Vicariati — venivano assimilati a una diocesi (art. 1).

La Costituzione ha voluto assumere il carattere di legge-quadro e prevede, per ogni Nazione, Statuti propri, emanati dalla Santa Sede, con i riferimenti necessari alla situazione locale. Così in data 6 agosto 1987 e con l'esplicita approvazione del S. Padre, il Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi ha promulgato il documento che viene qui pubblicato perché ad esso possa ispirarsi l'azione pastorale di tutte le Chiese particolari e comunità ecclesiali in Italia.

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROT. n. 549/87

ORDINARIATUS MILITARIS ITALIAE DECRETUM DE STATUTORUM RATIHABITIONE

Ad aptius consulendum spirituali bono eorum qui in Italica Natione militiam capessunt atque illorum qui copiis quomodolibet addicuntur, die 25 mensis Martii 1925, Apostolica Sedes Vicariatum Castrensem erexit, qui vulgo « Ordinariato Militare » vocari coepit, quique, Conventione inita die 11 februarii 1929 inter Sanctam Sedem et Italicam Nationem, tum Instructione « Sollemne Semper » diei 23 aprilis 1951, tum propriis Normis usque adhuc regebatur.

Cum vero Constitutio Apostolica « Spirituali Militum Curae », die 21 mensis aprilis 1986 edita, praescripserit ut Ordinarius Militares propria Statuta conficerent, normis memoratae Constitutionis Aposto-

licae atque peculiaribus condicionibus uniuscuiusque Ordinariatus aptata, exc. mus P.D. Caietanus Bonicelli, Archiepiscopus tit. Italicensis atque Italiae Ordinarius Militaris, Nova Statuta, vulgo « Statuti dell'Ordinariato Militare dell'Italia », rite confecit atque Sedi Apostolicae exhibuit ut, apte recognita, a Summo Pontifice rata haberentur.

Summus Pontifex Ioannes Paulus, Divina Providentia PP. II, de consilio infrascripti Cardinalis, Congregationis pro Episcopis Praefecti, audito quoque Consilio pro Publicis Ecclesiae Negotiis, praefata Statuta, prout in adnexo exemplari continentur, in Audientia diei 6 augusti 1987 rata habuit et praesenti Congregationis pro Episcopis Decreto promulgari iussit.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 6 mensis augusti anni 1987.

COSTALUNGA MARCELLO

Subsecretarius

BERNARDIN Card. GANTIN

Praefectus

TESTO DEGLI STATUTI

NOTA PRELIMINARE

1. - La prima regolamentazione canonica della pastorale castrense in Italia risale al 1° giugno 1915 quando la S. Sede dovette fare fronte alla già avvenuta mobilitazione dei Cappellani Militari da parte dello Stato Maggiore.

Il 6 giugno 1925 la Sede Apostolica stabilisce l'Ordinariato Militare in Italia, il quale poi con la legge 417 dell'11 marzo 1926 ebbe dallo Stato Italiano il suo primo riconoscimento, ampiamente confermato dal Concordato Lateranense nel 1929 e nella successiva legge 77 del 16 gennaio 1936. Il decreto formale della S. Congregazione Concistoriale, costitutivo dell'Ordinariato Militare, reca però la data 13 aprile 1940. La legge 512 del 1° giugno 1961 perfezionò quanto era già diventato esperienza vissuta in piena sintonia con le esigenze ecclesiali e civili dell'ambiente.

2. - Ora che la Costituzione Apostolica « Spirituali Militum Curae » regola in modo nuovo la pastorale castrense, sono richiesti per ogni nazione statuti emanati dalla Sede Apostolica. Essi assolvono alla loro

istituzionale funzione di integrare, con disposizioni particolari richieste dalla situazione nazionale, la normativa universale istitutiva di quella circoscrizione ecclesiastica che viene denominata Ordinariato Militare.

3. - Per ciò che riguarda l'Italia le fonti degli Statuti, oltre che nella stessa Costituzione Apostolica e nel Codice di Diritto Canonico, vanno cercate nelle disposizioni degli accordi concordatari tra la S. Sede e lo Stato Italiano e nella legge statutale che disciplina il servizio di assistenza spirituale dei cattolici appartenenti alle Forze Armate.

Con la loro promulgazione, tutto ciò che è regolato in questi Statuti acquista valore di legge particolare ecclesiastica da osservare e interpretare alla luce del diritto universale della Chiesa.

TITOLO I

L'ORDINARIATO MILITARE

4. - L'Ordinariato Militare d'Italia, è una circoscrizione ecclesiale assimilata giuridicamente alle diocesi, con finalità di provvedere all'assistenza spirituale e alla cura pastorale degli appartenenti a vario titolo alle Forze Armate Italiane, di religione cattolica.

Per decreto 24 febbraio 1987 del Ministero degli Interni, esso ha la qualifica di ente ecclesiastico con personalità giuridica.

5. - I fedeli dell'Ordinariato Militare che appartengono in modo continuativo o temporaneo alla struttura militare, sono una porzione del Popolo di Dio. In forza della comunione con il loro Pastore, con la cooperazione del suo Presbiterio, sono riuniti nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia. Essi costituiscono così una Chiesa particolare nella quale è realmente presente e operante la Chiesa di Cristo, Una, Santa Cattolica e Apostolica.

6. - Poiché la giurisdizione dell'Ordinariato Militare è personale, ordinaria, propria e nello stesso tempo cumulativa, l'Ordinariato esprime la rafforzata attenzione della Chiesa verso questo gruppo sociale cui, per le obiettive difficoltà di vita, viene data una più larga possibilità di sostegno e di scelte pastorali.

La giurisdizione castrense si esercita in modo diretto e primario nei reparti, campi, scuole, caserme, ospedali e installazioni militari.

7. - L'Ordinario Militare persegue in modo speciale la comunione con le Chiese particolari che sono in Italia dalle quali provengono i suoi fedeli che ad esse non cessano di appartenere, anche durante l'inserimento nel mondo militare.

Un contributo generale e complementare alle Chiese deriva dall'impiego caratteristico nell'Ordinariato Militare: la preparazione e

l'educazione cristiana dei giovani durante il servizio di leva e l'apporto di idee e di esperienza maturata nella difficile ricerca e tutela della pace.

8. - Appartengono all'Ordinariato Militare e sono soggetti alla sua giurisdizione coloro che, battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, fanno parte a vario titolo dell'ordinamento militare.

In particolare essi sono:

- a) coloro che prestano servizio militare, temporaneo o continuativo;
- b) il personale civile dipendente dell'Amministrazione militare;
- c) i componenti delle famiglie dei militari in servizio continuativo e del personale civile dipendente dall'Amministrazione militare, cioè i coniugi e figli anche maggiorenni, se ancora conviventi, come pure i parenti e le persone di servizio se, parimenti, abitano nella stessa casa;
- d) coloro che prestano il loro servizio nell'ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato;
- e) gli allievi delle scuole, accademie ed istituti di formazione militare;
- f) i militari cattolici di altri Paesi residenti e operanti in Italia qualora manchino del loro Cappellano militare;
- g) i fedeli — uomini e donne, sacerdoti, membri di istituti religiosi o di società di vita apostolica, laici — che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall'Ordinariato Militare. Tra essi in particolare vanno ricordati i sacerdoti collaboratori, le religiose addette agli Ospedali militari e l'Associazione PASFA.

9. - Per consolidata tradizione, l'Ordinariato Militare segue il vasto movimento delle Associazioni d'Arma che chiedono la presenza e l'assistenza spirituale dei Cappellani Militari. Ogni iniziativa locale viene concordata con i Vescovi diocesani.

TITOLO II L'ORDINARIO MILITARE

10. - L'Ordinario Militare insignito del titolo di Arcivescovo, gode dei diritti ed è tenuto agli obblighi propri dei Vescovi diocesani. Per quanto poi si riferisce alla sua posizione militare, valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore.

11. - L'Ordinario Militare fa parte di diritto della Conferenza Episcopale Italiana. Egli può assistere alle riunioni delle Conferenze Regionali quando si trattano problemi attinenti al suo ministero.

12. - All'Ordinario Militare non sono normalmente conferiti altri uffici che possono limitare la sua azione pastorale a favore dell'Ordinariato.

13. - La nomina dell'Ordinario Militare, designato e istituito dalla Sede Apostolica, viene effettuata secondo la procedura e le modalità indicate dalla legge dello Stato Italiano, conforme all'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.

14. - In caso di sede vacante o impedita, l'Ordinariato Militare è retto dal Vicario Generale, al quale competono gli stessi diritti e doveri dell'Amministratore diocesano (cann. 409-430). Il Vicario Generale è tenuto a servirsi dei consultori diocesani, previsti al titolo VI n. 37 del presente Statuto, conforme al can. 502 del Codice di Diritto Canonico. Se mancasse o fosse impedito il Vicario Generale, l'incarico di Amministratore diocesano, per quanto attiene alla sola giurisdizione ecclesiastica, viene esercitato dal Cappellano eletto dal collegio dei Consultori a norma del diritto comune.

15. - Chiesa principale dell'Ordinariato è il tempio di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, in Roma.

TITOLO III

IL PRESBITERIO DIOCESANO

16. - Il presbiterio dell'Ordinariato Militare è formato dai sacerdoti, tanto secolari che religiosi, che svolgono un servizio a carattere stabile nell'Ordinariato.

Conferisce carattere di stabilità la nomina all'ufficio di Cappellano da parte della competente autorità statale su proposta dell'Ordinariato Militare, cui è riservata l'istituzione ecclesiastica.

L'ufficio del Cappellano Militare ha termine al verificarsi delle condizioni previste dal Diritto Canonico e dalla legge dello Stato.

17. - Fino a quando l'Ordinariato Militare non adotterà l'istituto dell'incardinazione, i sacerdoti del suo presbiterio appartengono a una diocesi o prelatura personale o società di vita apostolica o istituto religioso. Terminato il loro servizio di Cappellani Militari, rientrano quindi a tutti gli effetti nel loro presbiterio di origine o nell'istituto di appartenenza.

18. - Pur non disponendo per ora l'Ordinariato di un proprio Seminario, i Cappellani attenderanno con sollecitudine ad una pastorale di-

retta a promuovere vocazioni sacerdotali, coinvolgendo sempre di più anche i laici. Una particolare attenzione sarà riservata ai seminaristi in servizio militare e ai giovani in ricerca di orientamento vocazionale.

Eventuali candidati al sacerdozio, provenienti dall'ambiente militare e che desiderano prepararsi al ministero di Cappellano, saranno avviati e seguiti presso Seminari diocesani o regionali, anche con apposite convenzioni.

19. - I Cappellani dell'Ordinariato godono di uno stato giuridico e di un ruolo garantito dalla legge statale, nel totale rispetto della loro specificità di sacerdoti cattolici.

20. - Stante la scarsità di Cappellani e la varietà delle esigenze locali, in alcuni ambienti possono operare Sacerdoti collaboratori, che, senza godere della posizione canonica e giuridica dei Cappellani, integrano la loro opera d'intesa con i responsabili delle strutture militari interessate. Essi vengono impegnati con il consenso dei loro Vescovi e superiori, anche con apposita convenzione, e ricevono dall'Ordinariato Militare la giurisdizione necessaria.

TITOLO IV CURIA DELL'ORDINARIATO

22. - La Curia dell'Ordinariato Militare ha la sua sede in Roma. E' formata dal Vicario Generale, che svolge anche la funzione canonica di Moderatore di Curia, da tre Ispettori e da alcuni Vicari Episcopali, da un Cancelliere-Segretario Generale e da altri Officiali addetti.

23. - Il Vicario Generale, istituito e designato canonicamente dall'Ordinario Militare secondo le norme di Legge, è nominato dalla competente Autorità statale.

24. - Gli Ispettori, previsti e nominati secondo le norme di Legge, sono anch'essi designati e istituiti canonicamente dall'Ordinario Militare e vengono costituiti, durante munere, Vicari Episcopali con responsabilità settoriali.

25. - Altri Vicari Episcopali possono essere nominati dall'Ordinario Militare, con compiti specifici secondo le esigenze, a norma del canone 477, par. 1.

La nomina del Cancelliere-Segretario Generale e degli Officiali di Curia spetta all'Ordinario con scadenza « ad nutum ».

26. - Insieme all'Arcivescovo che lo presiede, il Vicario Generale ed i Vicari Episcopali formano il Consiglio Episcopale. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario Generale con il compito di redigere i verbali e stendere gli atti relativi.

27. - Oltre ai compiti che il Diritto Canonico attribuisce ad ogni Curia diocesana, è proprio della Curia dell'Ordinariato garantire quelle adempienze burocratiche che la legge italiana prevede nei confronti del personale medesimo.

28. - Presso la Curia dell'Ordinariato è costituito un « fondo di solidarietà », che si regge con uno Statuto e un Regolamento approvato dall'Ordinario Militare, sentito il Consiglio Episcopale e quello Presbiterale.

Il fondo è alimentato dai contributi dei Cappellani, da eventuali apporti da parte di organismi pubblici e privati e da offerte dei fedeli.

Precipuo scopo del Fondo, oltre che promuovere la solidarietà e la perequazione tra i membri del Presbiterio è di sostenere nelle forme ritenute più idonee l'azione dei sacerdoti collaboratori e di permettere quelle iniziative, soprattutto nel campo culturale e promozionale, che non possono trovare diversa copertura.

TITOLO V

CAPPELLANI E STRUTTURE LOCALI

29. - Ai sacerdoti che dopo una adeguata preparazione al ministero pastorale nell'Ordinariato, sono stati nominati Cappellani Militari, è affidata la cura pastorale di uno o più reparti delle Forze Armate.

30. - Per l'esercizio della cura pastorale dei fedeli a lui affidati, il Cappellano dispone di strutture adeguate. In particolare di un luogo per il culto, di ambienti idonei per la catechesi ed altre attività inerenti la sua funzione, in coerente applicazione del diritto alla libertà religiosa garantito dalla Costituzione italiana e richiamato dall'art. 11 dell'Accordo di revisione concordataria del 18 febbraio 1984.

31. - Nelle località dove esistono più caserme e più Cappellani, vengono scelte chiese o cappelle di presidio, a servizio di tutti i fedeli dell'Ordinariato ivi residenti.

Il Cappellano del presidio viene nominato dall'Ordinario Militare che gli conferisce la giurisdizione inerente alla estensione del suo incarico. Esso, conforme al can. 543, assolve il ruolo di moderatore del gruppo di Cappellani cui è affidata congiuntamente la cura pastorale della zona. In caso di sua assenza o di impedimento, il compito è assolto a norma del can. 544.

32. - I libri o registri conservati nell'archivio del Cappellano Militare sono:

- a) il libro dei battesimi
- b) il libro delle prime comunioni
- c) il libro delle cresime
- d) il libro dei matrimoni
- e) il libro dei defunti.

33. - Alla chiesa di presidio confluisce tutta la documentazione relativa ai sacramenti amministrati, copia della quale regolarmente deve essere inviata alla Curia dell'Ordinariato.

34. - L'Ordinariato Militare conferisce ad alcuni Cappellani la funzione di Capi Servizio o Direttori di Servizio cui si connette il compito di Delegato vescovile per Corpi Speciali o per una Grande Unità.

Il loro nome, nell'Ordinariato, è quello di Capi Servizio-Vicari locali.

La natura di tale funzione, che si richiama ai canoni 553-556 relativi ai Vicari foranei o Decani, è di carattere eminentemente pastorale e costituisce una forma di collegamento dei Cappellani con la Curia e con i Comandi periferici.

La durata del mandato, per lo stesso settore, è normalmente di cinque anni, rinnovabili una sola volta.

35. - Il Cappellano nella sua qualità di quasi parroco, nelle domeniche e feste di precetto è tenuto a celebrare la Santa Messa « pro populo » secondo le prescrizioni del canone 534.

TITOLO VI

CONSIGLI PRESBITERIALE E AFFARI ECONOMICI

36. - E' costituito il Consiglio Presbiterale dell'Ordinariato Militare, regolato da proprio Statuto formulato secondo i principi del diritto universale e le direttive della Conferenza Episcopale Italiana.

37. - Il Collegio dei Consultori è costituito da sei membri del Consiglio Presbiterale scelti dall'Ordinario Militare, udito il Consiglio stesso.

Al Collegio dei Consultori, oltre ai compiti che il diritto comune gli attribuisce, è affidata la funzione di « commissione permanente » del Consiglio Presbiterale.

38. - Al Consiglio per gli affari economici, nominato, composto e operante secondo quanto è previsto dal Codice di Diritto Canonico

(cann. 492-493), compete in particolare la gestione dell'ente giuridico « Ordinariato Militare » nonché la disciplina e l'amministrazione del « Fondo di solidarietà » istituito presso la Curia dello stesso.

Un apposito Statuto-Regolamento determina la sua composizione, la designazione dei membri, i tempi, le modalità di convocazione e l'ambito specifico di azione.

TITOLO VII RELIGIOSE E LAICI NELL'ORDINARIATO

39. - Poiché una Chiesa particolare è pienamente tale solo se tutte le componenti del Popolo di Dio sono cointeressate nella vita della Chiesa, l'Ordinario Militare e i suoi Presbiteri intendono dare maggiore attenzione e sviluppare adeguate strutture nell'Ordinariato per il sostegno dei diaconi, dei religiosi e dei laici. Senza di loro, infatti, mancherebbe qualcosa alla comunione ecclesiale.

40. - La presenza delle Religiose negli Ospedali Militari, che è dono di grazia, assicura un prezioso apporto sul piano della testimonianza evangelica e dell'azione pastorale, soprattutto nel campo dell'evangelizzazione.

L'Ordinario Militare delega a un Vicario Episcopale il compito di seguire e sostenere le religiose.

Il Cappellano dell'Ospedale, senza interferire nella vita interna della comunità, è il primo responsabile dell'animazione spirituale e della integrazione pastorale delle religiose nell'ambiente.

41. - Un importante rilievo assume la preparazione dei laici nella vita delle comunità cristiane dell'Ordinariato, senza ignorare le peculiari caratteristiche e le difficoltà conseguenti del mondo militare. Spetta infatti soprattutto ad essi l'animazione cristiana dell'ordine temporale e l'esempio di intima unione tra fede e vita anche in questo delicato settore.

42. - L'Ordinariato, arricchito dalla multiforme presenza di movimenti, gruppi e associazioni ecclesiali laicali, non può mancare al suo dovere di vigilanza affinché tutto si realizzi e si svolga nel segno dell'unione alla quale presiede la carità ecclesiale. Nel rispetto delle diverse fisionomie, viste come carisma e dono dello Spirito, i Cappellani promuovono e favoriscono l'impegno di una testimonianza unitaria che si avvale dell'apporto di tutti i fedeli e che diventa segno e strumento di autentica vita cristiana.

43. - A norma del diritto universale è costituito nell'Ordinariato Militare il Consiglio Pastorale come segno ed espressione dell'intera comu-

nità. Esso è retto da un proprio Statuto e Regolamento, e rispecchia le articolazioni del Popolo di Dio nella fondamentale uguaglianza, nella diversità dei ministeri, dei carismi.

Il Consiglio Pastorale è chiamato *nazionale* per tutto l'Ordinariato: *zonale* a livello di presidio o entità assimilabile; *locale* per una determinata unità o reparto.

TITOLO VIII TRIBUNALE

44. - L'Ordinario Militare costituisce un proprio Tribunale di prima istanza con le competenze previste dalla legislazione canonica in Italia.

Il Tribunale ha sede in Roma, presso la Curia dell'Ordinariato. E' composto dal Vicario giudiziale, dai giudici, dal Difensore del vincolo che svolge pure la funzione di promotore di giustizia, e dal Cancelliere.

La nomina del Vicario giudiziale e dei Giudici è fatta dall'Ordinario Militare, a norma del canone 1422 del Codice di Diritto Canonico.

45. - L'Ordinario Militare designa quale Tribunale di appello il Tribunale regionale del Lazio.

DISPOSIZIONE FINALE

46. - I presenti statuti entreranno in vigore tre mesi dalla data di ratifica da parte della Santa Sede, e non potranno essere modificati senza la sua sanzione. L'Ordinario Militare, sentiti i Consigli Episcopale e Presbiterale, potrà proporre alla medesima Santa Sede tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

Giornata Mondiale del Turismo

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre 1987) la Pontificia Commissione per la pastorale delle Migrazioni e del Turismo ha inviato alle Conferenze Episcopali Nazionali una nota di commento al tema fissato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (OMT) dal titolo: «Il turismo al servizio dello sviluppo».

Per un'utile informazione proponiamo un nostro breve resoconto.

IL TURISMO AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

La Chiesa, come negli anni precedenti, si unirà alle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Turismo dando particolare rilievo ai valori umani e spirituali di questo massiccio fenomeno che diversi Sommi Pontefici hanno definito un segno dei tempi.

Per quale motivo la Chiesa dovrebbe occuparsi del turismo? Perché le realtà umane rivelano, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ... una dimensione trascendente spesso sconosciuta » (*Evangelii nuntiandi*, 70).

Quindi anche il tempo del turismo può diventare un'occasione straordinaria di evangelizzazione (cfr. Giovanni Paolo II, 10 novembre 1979) di ricerca appassionata di Dio: perché l'uomo, ovunque vada si porta appresso la sete dell'Assoluto.

Nel turismo, come nelle altre attività del tempo libero, gli esseri umani cercano di sperimentare qualcosa della propria profondità e potenzialità. Questo può avvenire inconsciamente e gli scopi immediati possono essere: distensione, nuove esperienze, educazione, avventura, creatività, sport, prestigio, che portano a conoscere nuove comunità o strutture sociali; ecc. Nel profondo ciascuno è alla ricerca di se stesso e tenta di sviluppare gli aspetti più inediti di sé al fine di percepire la propria soggettività in modo più pieno e originale.

La Pontificia Commissione avverte che quando si esamina lo sviluppo si è portati a riferirsi alle nazioni del terzo mondo o ai settori del mondo industrializzato che sono economicamente sottosviluppati. Il tema scelto per quest'anno ovviamente include questo aspetto dello sviluppo. Comunque può essere utile considerare il vero e proprio sviluppo dell'individuo nel turismo prima di passare a quello delle comunità o delle nazioni in quanto il secondo dipende dal primo.

Infatti quanto più l'educazione, l'opera formativa, plasma la personalità tanto più quest'ultima è in grado di sviluppare le diverse po-

tenzialità di cui è dotata. E ciò rende grande beneficio al turismo perché per sua natura produce nuovi stili di vita e trasforma l'uomo. Per raggiungere questo sviluppo personale è importante riconoscere ed accettare le persone nella loro diversità. Questo non significa che sono inferiori od ostili, ma che è normale un pluralismo e che l'incontro delle culture è una occasione di reciproco arricchimento.

Purtroppo, per lungo tempo, lo sviluppo apportato dal turismo fu considerato quasi esclusivamente nei suoi aspetti economici. La Chiesa, naturalmente, non può accettare questa ristretta visuale dello sviluppo. Infatti essa fa appello ad uno sviluppo integrale che ha per scopo lo sviluppo completo dell'individuo in tutte le sue dimensioni.

Così inteso, lo sviluppo crea solidarietà e la solidarietà promuove valori tali da incrementare la pace e il continuo dialogo fra i popoli.

Nello scegliere lo sviluppo come tema della Giornata, le Nazioni Unite hanno mostrato fiducia nell'industria del turismo, quale locomotiva per stimolare lo sviluppo economico.

Il turismo, soprattutto internazionale, sostiene lo scambio economico ma tende anche a realizzare la comunicazione di conoscenze, la tolleranza ideologica e razziale, l'integrazione culturale. E' dunque fonte e causa di sviluppo di beni economici e di relazioni umanizzanti.

Tutto ciò che è detto circa i vantaggi economici del turismo corrisponde alla realtà, tuttavia occorre porlo in un contesto preciso. Se un tempo le agenzie usavano raccomandare ai Paesi in via di sviluppo il turismo, come soluzione per i loro mali economici, oggi si è adottata una visuale più assennata e sembra che si possa raggiungere un equilibrio economico attraverso una convinta conformità ai criteri di giustizia nel rispetto delle situazioni locali.

Accade infatti che nei Paesi in via di sviluppo spesso non si hanno capitali da investire nel turismo ed il debito in cui essi incorrono pesa fortemente su di essi, cosicché il recente appello della Santa Sede per un approccio etico alla questione del debito internazionale è molto pertinente anche alla situazione del turismo.

E' necessario ricordare, conclude la nota della Pontificia Commissione, che il turismo coinvolge una importante porzione del popolo cristiano e dell'umanità. Esso è anche, e sempre in maggior misura, un momento significativo nella vita dei nostri contemporanei, che esige un'evangelizzazione specifica. La Chiesa non può restarsene in disparte. Essa deve cooperare strettamente con tutti coloro che si dedicano al turismo e fanno turismo perché sia rispettoso dello sviluppo della persona e delle Comunità nazionali e internazionali.

”Manuale delle indulgenze-Norme e concessioni” in lingua italiana

INFORMAZIONE

Per i tipi della Libreria Editrice Vaticana viene pubblicata la terza edizione in lingua italiana del *Manuale delle indulgenze - Norme e concessioni*.

L'edizione, che ha avuto l'autorizzazione « per quanto di sua spettanza » da parte della Sacra Penitenzieria Apostolica in data 15 aprile 1987, è stata approntata dalla Libreria Vaticana d'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e riporta la versione integrale della terza edizione latina, pubblicata dalla medesima Penitenzieria Apostolica il 18 maggio 1986, recante il titolo *Enchiridion indulgentiarum*.

Nella prefazione alla terza edizione italiana viene detto che la pubblicazione era ormai necessaria dato che « non si potevano ignorare alcune novità di rilievo, quali le traduzioni ufficiali della C.E.I. sia della Sacra Bibbia che dei libri liturgici, in particolare il Messale Romano e la Liturgia delle Ore; come pure l'edizione in lingua italiana del nuovo Codice di Diritto Canonico » (pag. 14).

L'approntamento della versione italiana dell'Enchiridion porterà, ne siamo certi, un sicuro vantaggio spirituale ai fedeli delle nostre comunità cristiane che, accogliendo nella fede il dono dell'indulgenza, accresceranno la speranza nella salvezza attraverso una maggiore santificazione. Infatti, immerso nel mistero di redenzione che Cristo ha operato con il suo sacrificio personale, ogni credente, per la mediazione della Chiesa, attinge la grazia per meglio aderire alla salvezza e proseguire nel suo cammino alla sequela del divin Redentore.

« Pro manuscripto »

Notiziario interno della C.E.I.

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma